

FONDAZIONE

FLYING ANGELS FOUNDATION ETS

STATUTO

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Nel rispetto del D.lgs 117/2017, del Codice Civile e delle normative in materia, è costituita una Fondazione denominata FLYING ANGELS FOUNDATION ETS.

ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA

La Fondazione ha sede attualmente in Genova, Via San Luca 2 e potrà istituire o chiudere proprie sezioni, uffici e/o unità locali prive di autonomia in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Comitato di Indirizzo.

La sede potrà essere trasferita con delibera del Comitato di Indirizzo assunta con la maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti.

La sua durata è illimitata.

ARTICOLO 3 - SCOPO ED ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

La Fondazione apartitica e apolitica non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali. La Fondazione è attiva nel settore della beneficenza, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, col divieto di svolgere attività diverse, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'attività che la Fondazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi, rientra nel complesso di attività di cui all'articolo 5, D. lgs. 117/2017, lett. u), avente ad oggetto la beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del suddetto articolo 5, D. lgs. 117/2017.

In particolare, la Fondazione si propone di sostenere i minori gravemente malati che vivono in Italia o nel mondo in condizioni di disagio, ove le strutture sanitarie non consentono interventi terapeutici adeguati, per poter accedere alle cure che possano garantire loro la sopravvivenza o comunque che possano alleviare le loro gravi disabilità. All'uopo la Fondazione potrà procedere a:

- procurare e donare i biglietti aerei necessari per il trasporto dei piccoli malati, dei loro accompagnatori, e/o dello staff medico;
- procurare e donare biglietti aerei per casi di emergenza umanitaria ed a medici volontari;
- espletare, ove richiesto, le pratiche burocratiche necessarie per l'espatrio ed il rimpatrio dei soggetti viaggianti.

La Fondazione potrà inoltre intraprendere tutte le attività direttamente connesse, ivi comprese le azioni di raccolta fondi e finanziamenti sia direttamente, sia attraverso altri enti, con qualsiasi strumento o mezzo ammissibile per le ETS, per la realizzazione e nell'ambito dei propri scopi.

La Fondazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali di solidarietà sociale, ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse in quanto dirette alle medesime finalità.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni indicati nell'atto costitutivo di cui il presente statuto è parte integrante. Tale patrimonio potrà essere incrementato per effetto di acquisizioni, eredità, lasciti e donazioni in conformità alle vigenti disposizioni normative.

La fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

Costituiscono mezzi per lo svolgimento dell'attività della Fondazione:

- i redditi del patrimonio;
- i contributi privati;
- i contributi provenienti dallo Stato, da Enti e/o da istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno delle attività e dei progetti della Fondazione;
- i proventi delle attività direttamente connesse o strettamente accessorie, nei limiti in cui queste sono consentite alle ETS;
- ogni altra entrata non destinata dal Comitato di Indirizzo ad incremento del patrimonio.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione, onde perseguire le finalità di cui al D.Lgs 117/2017, potrà: stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni attuative dei propri scopi istituzionali, tra cui a mero titolo di esempio, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune o utili; compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché stipulare convenzioni, contributi e mutui; amministrare e gestire in ogni forma ammissibile per le ETS i beni di cui sia proprietaria, o di cui le spetti a qualunque titolo il godimento.

ARTICOLO 5 – QUALIFICHE

Salvo quanto previsto in via eccezionale nell'Atto Costitutivo, sono Fondatori coloro che in sede di atto costitutivo hanno versato o si sono impegnati a versare a titolo di liberalità un valore non inferiore ad euro centomila (euro 100.000,00) in due anni.

Sono Fondatori Benemeriti coloro che si sono impegnati personalmente ed attivamente nella fase propedeutica alla costituzione della Fondazione contribuendo con impegno personale e con il proprio lavoro a costruirne il progetto sino all'atto di costituzione, e che si vincolano a dare il proprio contributo alla realizzazione dello scopo della Fondazione

Possono altresì ottenere la qualifica di “Sostenitori Benemeriti”, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Comitato di Indirizzo, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione contribuiscono alla sopravvivenza della medesima o alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali.

La qualifica di Fondatore Benemerito e/o Sostenitore Benemerito:

- non è trasmissibile;

- si intende definitivamente rinunciata in caso di dimissioni da membro del Comitato di Indirizzo;
- cessa altresì per volontà del Comitato di Indirizzo, con delibera adottata a maggioranza dei quattro quinti dei componenti; la delibera dovrà essere obbligatoriamente motivata con riferimento alla sopravvenuta inidoneità dell'interessato a mantenere la qualifica, tenuto conto degli aspetti morali e sociali che connotano l'attività della Fondazione.

Il Comitato di Indirizzo può infine istituire forme di adesione alle attività della Fondazione medesima che prevedano il versamento periodico di quote.

Le somme in tal caso versate non attribuiscono alcun diritto partecipativo di natura economica, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili; il Comitato di Indirizzo potrà però attribuire agli aderenti uno status che contempli il loro coinvolgimento nelle attività della Fondazione, salve le prerogative e le responsabilità statutarie di ciascun organo.

ARTICOLO 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente onorario (ove nominato)
- Il Presidente
- il Vice Presidente
- il Comitato Esecutivo
- il Comitato di Indirizzo
- l'Organo di Controllo
- il Tesoriere
- il Comitato d'Onore (ove nominato)
- Il Comitato Scientifico
- il Revisore Legale dei Conti
- il Segretario Generale

Tutti i soggetti che assumo le predette cariche dovranno rispondere ai requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza anche in considerazione degli aspetti morali e sociali che connotano l'attività della Fondazione

A tutti gli Organi della Fondazione si applica l'articolo 2382 del codice civile

ARTICOLO 7 – COMITATO ESECUTIVO

La Fondazione è retta da un Comitato Esecutivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, di esso fanno parte di diritto:

- il Presidente,
- il Vice Presidente,

- il Presidente del Comitato Scientifico.

Il Presidente del Comitato Scientifico partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo senza diritto di voto.

Ferma restando la durata della carica dei membri di diritto in ragione della loro qualifica, gli altri membri del Comitato Esecutivo rimangono in carica per tre esercizi, fino alla riunione del Comitato di Indirizzo convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

In ogni caso, i componenti del Comitato Esecutivo tutti cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca o per esclusione dalla Fondazione per giusta causa, deliberata dal Comitato di Indirizzo a maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti, non computandosi ai fini del voto la quota del membro escludendo o revocando.

I membri del Comitato Esecutivo pongono in essere gli adempimenti previsti dall'articolo 26, commi 6 e 7, Dlgs. n. 117/2017.

Il Comitato Esecutivo governa l'ente e ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e così a titolo indicativo e non esaustivo:

Il Comitato Esecutivo ha, tra gli altri, i seguenti compiti:

- amministra la Fondazione;
 - predisporre il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale, cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa di cui al D.lgs 117/2017;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - previa informativa al Comitato di Indirizzo, provvede all'assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico, con facoltà di delega al Segretario Generale;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
- esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandati ad altri organi dal presente Statuto.

Il Comitato Esecutivo potrà delegare al Presidente, al Vice Presidente e/o ad uno o più dei suoi membri poteri di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 8 - PRESIDENTE ONORARIO

Il Comitato di Indirizzo può nominare un Presidente Onorario che dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli indica i principi etici cui la Fondazione si attiene, senza assumere alcuna responsabilità sulla gestione. Partecipa, laddove lo ritenga, alle riunioni del Comitato di Indirizzo senza diritto di voto.

ARTICOLO 9 – PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Comitato di Indirizzo, dura in carica per tre anni ed è rieleggibile. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione in Italia ed all'estero sia nei confronti dei terzi che in giudizio.

ARTICOLO 10 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto dal Comitato di Indirizzo tra i propri componenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, ed in ogni caso ha la legale rappresentanza della Fondazione sia nei confronti dei terzi che in giudizio

In caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal membro del Comitato Esecutivo con maggiore anzianità di carica; a parità di anzianità di carica, dal più anziano di età.

ARTICOLO 11 - RIUNIONI DEL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.

Il Presidente presiede le riunioni del Comitato Esecutivo e ne regola lo svolgimento.

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede le riunioni del Comitato, purché siano presenti e votanti più di due membri.

L'avviso di convocazione del Comitato Esecutivo con relativo ordine del giorno è spedito con email da spedirsi due giorni prima del giorno fissato per la riunione o con altro mezzo tecnico purché documentabile. I verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione nominato di volta in volta anche al di fuori dei suoi membri.

Il Presidente potrà ammettere alle riunioni del Comitato Esecutivo soggetti terzi che parteciperanno senza diritto di voto ma con possibilità di intervenire a richiesta nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Comitato Esecutivo può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 12 – COMITATO DI INDIRIZZO

Il Comitato di Indirizzo è composto da un minimo di otto ad un massimo di quindici membri, di esso fanno parte:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- i Fondatori, nonché i Fondatori Benemeriti. Laddove il Fondatore o il Fondatore Benemerito sia soggetto diverso da una persona fisica, designa un suo delegato a rappresentarlo in Comitato di Indirizzo;
- il Presidente del Comitato Scientifico;
- un rappresentante dei Sostenitori Benemeriti,
- eventuali nuovi membri cooptati ai sensi del presente articolo.

Il Presidente del Comitato Scientifico partecipa alle riunioni del Comitato di Indirizzo senza diritto di voto.

I membri del Comitato di Indirizzo tutti cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca (solo da parte del Fondatore o Sostenitore Benemerito diverso da persona fisica che lo ha delegato) o per esclusione per giusta causa, deliberata dal Comitato di Indirizzo a maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti; con la stessa maggioranza il Comitato di Indirizzo può deliberare l'esclusione e/o la sospensione del proprio membro quando vengono meno i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza che lo stesso deve avere anche in considerazione degli aspetti morali e sociali che connotano l'attività della Fondazione

In ogni tempo il Comitato di Indirizzo potrà deliberare a maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti la cooptazione di nuovi membri.

Ferme le competenze attribuite nel presente Statuto, il Comitato di Indirizzo:

- programma anno per anno l'attività sociale;
- approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale;
- approva l'accettazione di donazioni e lasciti di valore superiore a Euro 25.000,00 nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio della Fondazione;
- provvede all'istituzione o alla chiusura di sezioni, uffici e/o unità locali della Fondazione;
- approva eventuali regolamenti interni;
- delibera con la presenza di tutti i suoi componenti e con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei suoi componenti, le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo articolo 24;
- elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- nomina tra i suoi membri il Comitato Esecutivo

- nomina il Tesoriere, il Revisore Legale dei Conti e un Segretario Generale

ARTICOLO 13 – RIUNIONI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Il Comitato di Indirizzo si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti. Il Comitato di Indirizzo è validamente costituito con la presenza di almeno i due terzi dei suoi membri e le sue deliberazioni sono adottate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei presenti.

L'avviso di convocazione del Comitato di Indirizzo con relativo ordine del giorno deve essere spedito per lettera almeno dieci giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Comitato di Indirizzo può essere convocato con email da spedirsi quarantotto ore prima dell'ora fissata per la riunione o con altro mezzo tecnico purchè documentabile. I verbali delle deliberazioni del Comitato di Indirizzo dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione nominato di volta in volta anche al di fuori dei suoi membri.

Il Presidente presiede le riunioni del Comitato Esecutivo e ne regola lo svolgimento.

Il Presidente potrà ammettere alle riunioni del Comitato di Indirizzo soggetti terzi che parteciperanno senza diritto di voto ma con possibilità di intervenire a richiesta nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Comitato di Indirizzo può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 14 - TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Comitato di Indirizzo anche fuori del proprio seno, potrà essere scelto tra i dipendenti o collaboratori remunerati della Fondazione.

Egli vigila:

- sulla gestione della cassa e sulla movimentazione di ogni altro rapporto finanziario e bancario;
- sulla sostanziale corrispondenza delle spese sostenute dalla Fondazione al bilancio preventivo approvato dal Comitato di Indirizzo.

Al Tesoriere debbono riferire almeno una volta al mese tutti coloro che eseguono i movimenti finanziari; egli sovrintende alla tenuta delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e fornisce i dati per la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi di esercizio.

Il Tesoriere dura in carica tre anni ed è rieleggibile per ulteriori due mandati.

ARTICOLO 15 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

La Revisione Legale dei Conti è esercitata da un Revisore Legale dei Conti o da una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito Registro in conformità a quanto disposto dalla Legge. E' nominato dal Comitato di Indirizzo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per ulteriori due mandati.

Partecipa senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato di Indirizzo.

Può chiedere la convocazione del Comitato di Indirizzo in casi gravi ed urgenti.

Predispone una apposita relazione ai bilanci preventivi e consuntivi di ogni esercizio; nella relazione al bilancio consuntivo espone al Comitato di Indirizzo le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d'anno.

ARTICOLO 16 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dal Comitato di Indirizzo che ne designa altresì il Presidente, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per ulteriori due mandati.

Il Presidente dell'Organo di Controllo deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Ufficiali dei Conti

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento

Interviene alle riunioni del Comitato di Indirizzo e del Comitato Esecutivo

ARTICOLO 17 – IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Comitato di Indirizzo su proposta del Presidente potrà essere scelto tra i dipendenti o collaboratori remunerati della Fondazione. Il Segretario Generale ha il compito di dare attuazione alle deliberazioni e agli indirizzi del Comitato Esecutivo; a tale fine gli competono le attribuzioni e le funzioni relative al coordinamento della Fondazione, in modo da assicurare il miglior funzionamento della struttura organizzativa.

Il Segretario Generale potrà ove richiesto dal Comitato Esecutivo e dal Comitato di Indirizzo partecipare alle riunioni degli stessi senza diritto di voto

Il Segretario Generale dura in carica tre anni ed è rieleggibile

ARTICOLO 18 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato di Indirizzo nomina, su proposta del Presidente, il Comitato Scientifico e ne designa il Presidente.

Il Comitato Scientifico è composto da esperti nelle varie discipline afferenti l'oggetto sociale della Fondazione.

Il numero dei componenti viene stabilito dal Comitato di Indirizzo all'atto della nomina. Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare senza diritto di voto esperti e tutti coloro che si ritenga opportuno invitare. Il Comitato Scientifico nomina uno o più referenti delle sezioni estere aderenti alla Fondazione che durano in carica per un biennio. I referenti dovranno attenersi fedelmente ai principi ed ai valori della Fondazione, nel rispetto delle procedure di funzionamento e sotto le direttive del Comitato Scientifico alle quali dovrà conformarsi.

Il Comitato Scientifico elabora i propri indirizzi e criteri operativi, nel rispetto dei quali esamina i singoli casi, ai fini della valutazione degli interventi da compiersi

Quanto sopra al fine di permettere agli amministratori le valutazioni più opportune, di loro competenza, nell'ambito delle disponibilità finanziarie della fondazione

Le deliberazioni del Comitato Scientifico costituiscono interna corporis, giuridicamente non vincolanti nei rapporti con i terzi.

Il Comitato Scientifico può nominare al suo interno Commissioni di lavoro, anche su base di turnazione.

Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del suo Presidente, almeno una volta all'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi membri. Le adunanze sono valide se è presente almeno la metà dei suoi componenti; si delibera a maggioranza semplice. Le spese sostenute dal Comitato Scientifico nell'espletamento dei suoi compiti, nell'ambito delle disponibilità finanziarie assegnategli dal Comitato di Indirizzo, dovranno essere rimborsate dalla Fondazione, previa esibizione delle relative ricevute salvo rinuncia da parte dei componenti stessi.

ARTICOLO 19 - COMITATO D'ONORE

Il Consiglio di Indirizzo può costituire un Comitato d'Onore, nominandone i membri a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni, e scegliendoli tra le persone più idonee ad autorevolmente rappresentare nel mondo gli ideali, gli scopi e le immagini della Fondazione

I soggetti come sopra nominati non assumono alcuna responsabilità sulla gestione.

Il Consiglio di Indirizzo può nominare altresì un Presidente del Comitato

ARTICOLO 20 - GRATUITÀ DEGLI INCARICHI

Eccezion fatta per il Segretario Generale e il Tesoriere, tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto della Fondazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Comitato Esecutivo.

Il Comitato di Indirizzo può stabilire emolumenti; tuttavia è vietata la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto Legge n. 239/1995, convertito nella Legge numero 336/1995, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Presidente del Collegio Sindacale della società per azioni

ARTICOLO 21 – SPESE

Non possono essere effettuate spese nè assunti impegni di spesa, se non nei limiti del bilancio preventivo approvato.

Laddove il bilancio consuntivo rammostri che oltre il trenta per cento delle spese della Fondazione sono state destinate a scopi diversi da:

- acquisto di biglietti aerei e polizze assicurative connesse al viaggio;
- espletamento delle pratiche burocratiche necessarie per l'espatrio e il rimpatrio dei soggetti viaggianti;
- interventi nell'ambito di calamità naturali;
- premi per assicurazioni
- tutti gli altri costi imputabili alle attività sopra indicate

Il Comitato Esecutivo dovrà motivarlo dettagliatamente per iscritto.

ARTICOLO 22 – LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I Libri sociali e i registri contabili essenziali che la Fondazione deve tenere sono:

- il libro dei verbali del Comitato Esecutivo;
- il libro dei verbali del Comitato di Indirizzo;
- il libro giornale della contabilità sociale;
- il libro dell'inventario.
- il libro dei verbali dell'Organo di Controllo

Il libri sopra indicati prima di essere posti in uso dovranno essere numerati e vidimati e se tenuti con modalità informatiche, dovranno essere sottoposti a formalità equipollenti.

ARTICOLO 23 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Entro centoottanta giorni dalla fine di ogni esercizio dovranno essere predisposti dal Comitato Esecutivo e approvati dal Comitato di Indirizzo il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale, mentre il bilancio preventivo per l'anno successivo dovrà essere approvato entro il mese di dicembre. Il bilancio dovrà essere redatto sulla base delle indicazioni contenute nei principi contabili nazionali previste per gli enti non profit.

ARTICOLO 24 – ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

Nel rispetto dell'articolo 9, D.lgs 117/2017, il Comitato di Indirizzo, con la maggioranza dei quattro quinti, delibera lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari. In caso di scioglimento della Fondazione, il Comitato di Indirizzo nominerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri. Previo parere dell'Organo di cui all'articolo 45, D.lgs 117/2017, il patrimonio che resta dopo esaurita la liquidazione sarà devoluto ad altro Ente del Terzo Settore avente finalità analoghe, che verrà indicato dal Comitato di Indirizzo. In mancanza, il patrimonio residuo verrà destinato alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 25 – MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto può essere modificato dal Comitato di Indirizzo a maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti.

ARTICOLO 26 -NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dall'atto costitutivo e nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nel D.Lgs 117/2017, oltre alle altre disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 27 -NORMA TRANSITORIA

Tutte le modifiche al presente Statuto costituenti adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 117/2017 entreranno in vigore il 31 ottobre 2020